

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 954

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, DEL MESE, CONTU, GARAVAGLIA, MASTELLA,  
PATRIA, SANGALLI, MELELEO, SILVESTRI, STEGAGNINI,  
MORA, PICANO**

*Presentata il 1° dicembre 1983*

**Ordinamento del personale ispettivo addetto ai servizi operativi di vigilanza igienico-sanitaria e dei relativi corsi di formazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presentazione della presente proposta di legge si è inteso colmare una lacuna esistente nella nostra legislazione ove non è dato riscontrare allo stato attuale una normativa sul personale addetto ai servizi operativi di vigilanza igienico-sanitaria, sufficiente a delinearne la figura. Lacuna tanto più avvertita, quanto maggiori sono i compiti della prevenzione da un lato e le sofisticazioni degli alimenti dall'altro, il tutto inquadrato nel noto degrado ecologico.

L'unica fonte normativa attualmente esistente è quella del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Le disposizioni ivi contenute sono però molto limitate

e disciplinano, comunque, solo le attribuzioni dei vigili sanitari nell'espletamento del servizio e la dipendenza amministrativa e tecnica di essi.

Non esistono norme generali per la formazione ed il reclutamento di tali operatori sanitari.

Con la proposta di legge che viene presentata si dettano norme soprattutto per dare a tale delicato servizio di vigilanza la possibilità di poter disporre, anche a livello operativo, di personale specificamente preparato mediante corsi qualificati, con programmi moderni di insegnamento. In tal modo sarà possibile disporre, nei diversi settori di vigilanza igienico-sanitaria, di personale ben qualificato an-

che a livello operativo, in grado di offrire una valida collaborazione al personale tecnico-direttivo, medico e veterinario, in tutti i campi variamente interessanti l'igiene e la sanità pubblica. Nella previsione dei programmi si è tenuto conto, ovviamente, della necessità di dare una preparazione tecnica adeguata alle attuali conoscenze ed al progresso tecnologico e articolata su diverse discipline aventi tutte

rapporto con l'espletamento corretto e puntuale del servizio di vigilanza igienico-sanitaria.

In rapporto al livello di qualificazione professionale che con tali corsi si intende raggiungere, è stato anche previsto, in armonia con il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, un'adeguata collocazione giuridica del personale.

**PROPOSTA DI LEGGE**  
—**ART. 1.**

La presente legge disciplina lo stato giuridico, le attribuzioni e la formazione professionale dei vigili sanitari.

**ART. 2.**

I vigili sanitari sono addetti ai servizi operativi di vigilanza igienico-sanitaria. Essi esercitano alle dirette dipendenze degli organi tecnici responsabili del servizio di vigilanza igienico-sanitaria, medici e veterinari, mansioni di controllo, ispezioni ed accertamenti ai fini della tutela della salute pubblica.

**ART. 3.**

Nell'esercizio delle loro attribuzioni i vigili sanitari sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il rapporto sulle infrazioni da essi rilevate è inoltrato all'autorità giudiziaria tramite l'organo tecnico con funzioni di polizia giudiziaria da cui essi dipendono per l'esercizio delle loro mansioni.

**ART. 4.**

I vigili sanitari fanno parte dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie locali con il profilo professionale di tecnico sanitario e con la posizione funzionale corrispondente a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con ripartizione in vigili sanitari e capo vigile sanitario.

**ART. 5.**

Alla qualifica di vigile sanitario si accede mediante pubblico concorso per esami ai quali possono partecipare coloro

che, in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, siano anche in possesso del diploma specifico di idoneità a vigile sanitario conseguito presso una scuola riconosciuta a norma della presente legge.

Al posto di capo vigile sanitario si accede mediante concorso interno per titoli ed esami tra i vigili con almeno otto anni di servizio.

#### ART. 6.

Le scuole per la formazione del personale ispettivo di vigilanza igienico-sanitaria possono essere istituite presso le facoltà di medicina e chirurgia delle università e le unità sanitarie locali nel cui ambito esistono presidi multizonali operanti nel settore dell'igiene pubblica.

L'autorizzazione alla istituzione e al funzionamento è rilasciata con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, ed indica il numero massimo dei posti disponibili presso ogni singola scuola, ripartiti per anno di insegnamento.

I limiti suddetti vengono determinati sulla base delle esigenze complessive della regione, tenuto conto della popolazione, delle caratteristiche del territorio, della tipologia industriale, della situazione ecologica, della epidemiologia, della capacità strutturale della unità sanitaria locale interessata alla istituzione della scuola.

L'ammissione alla scuola viene effettuata in base ai titoli presentati dagli interessati ed all'esito di un colloquio di cultura generale.

Gli aspiranti debbono essere in possesso almeno del diploma di scuola media di primo grado.

La scuola è amministrata direttamente dal comitato di gestione della unità sanitaria locale.

#### ART. 7.

Il corso per la formazione del personale ispettivo addetto alla vigilanza igienico-sanitaria si articola in tre anni.

Le materie di insegnamento sono così ripartite:

primo anno: elementi di fisica, di chimica e merceologia; elementi di microbiologia; cultura generale ed educazione civica; nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e sanitario;

secondo anno: legislazione generale sanitaria; nozioni di diritto penale e procedura penale; igiene generale e speciale; polizia veterinaria;

terzo anno: legislazione sanitaria speciale; nozioni di epidemiologia e profilassi; polizia mortuaria; elementi di tecnica di laboratorio con esercitazioni pratiche; prevenzione delle malattie professionali; nozioni di tossicologia.

#### ART. 8.

Il corso si svolge con lezioni teoriche articolate per un numero di ore di insegnamento non inferiore a sedici settimanali, e con esercitazioni pratiche per almeno otto ore settimanali che verteranno con particolare riguardo sulla tecnica dei prelievi compresi quelli delle acque, sugli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, sulle industrie insalubri, sull'epidemiologia e profilassi e sull'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua e su atti di polizia giudiziaria.

#### ART. 9.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale a persone esperte nelle singole materie, in possesso di titoli specifici nel settore, con preferenza per docenti nelle università e funzionari dello Stato, della regione o delle unità sanitarie locali esperti nelle materie di insegnamento.

Per le esercitazioni pratiche può essere incaricato anche personale tecnico ispettivo con congruo numero di anni di servizio, esperto in materia.

## ART. 10.

Al termine del corso gli allievi debbono superare un esame finale davanti ad una commissione così composta:

a) un funzionario della regione di livello dirigenziale come presidente;

b) tre docenti della scuola, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario medico della regione come componenti;

c) un funzionario direttivo amministrativo dell'unità sanitaria locale da cui dipende la scuola come segretario.

La commissione è nominata al termine di ogni corso, con decreto del presidente della giunta regionale.

## ART. 11.

Ferme restando le facoltà e le competenze dei competenti organi e dei funzionari tecnici addetti ai servizi di vigilanza anche per quanto concerne le dirette esecuzioni di accertamenti, ispezioni e sopralluoghi, il personale ispettivo di vigilanza igienico-sanitaria in particolare adempie le seguenti attribuzioni secondo le direttive dei competenti organi tecnico-sanitari e nell'ambito delle leggi e dei regolamenti che regolano la materia:

a) vigilanza e controllo dell'igiene urbana e rurale e delle collettività;

b) vigilanza sull'approvvigionamento idrico; sulla produzione, preparazione e commercio delle sostanze alimentari e delle bevande; prelievi di campioni da sottoporre ad esami chimici e batteriologici ai fini della tutela della salute pubblica; raccolta di dati epidemiologici; collaborazione nell'esecuzione di misure di profilassi nell'ambito di disposizioni di legge e di regolamento;

c) accertamenti per la individuazione delle fonti di inquinamento e dei mezzi di propagazione delle infezioni e delle contaminazioni ambientali;

d) vigilanza sugli allevamenti zootecnici, polizia veterinaria; collaborazione ai fini della educazione sanitaria;

e) polizia mortuaria.

Le ispezioni, i sopralluoghi ed i prelievi che debbono essere effettuati dai vigili sanitari capi e dai vigili sanitari sono disposti, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione, dai competenti organi medici e veterinari, nell'ambito delle rispettive competenze.

#### ART. 12.

Le regioni possono emanare disposizioni regolamentari per l'applicazione della presente legge.

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 13.

All'atto della entrata in vigore della presente legge, il personale ispettivo addetto ai servizi operativi di vigilanza igienico-sanitaria dipendente dagli enti locali attualmente in servizio, comunque denominato, è inquadrato nei ruoli nominativi regionali previsti all'articolo 4, nella posizione funzionale corrispondente.